



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 80 Data 29/06/2011	OGGETTO:	Affidamento del servizio di assistenza e salvamento a mare per la stagione estiva 2011 all'Associazione "SUB Sinnai"; approvazione schema di convenzione con la stessa Associazione.
--	-----------------	---

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **14.00** presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.^{ssa} **MARIA ANTONIETTA BASOLU**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto predisposta a cura del Responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia Pubblica Ing. Silvia Serra;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile inseriti nella stessa proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Affidamento del servizio di assistenza e salvamento a mare per la stagione estiva 2011 all'Associazione "SUB Sinnai"; approvazione schema di convenzione con la stessa Associazione*", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott..ssa Maria Antonietta BASOLU

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 06/07/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 29/06/2011, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 06/07/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Maria Antonietta Basolu



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

**SETTORE URBANISTICA E
EDILIZIA PUBBLICA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Affidamento del servizio di assistenza e salvamento a mare per la stagione estiva 2011 all'Associazione "SUB Sinnai"; approvazione schema di convenzione con la stessa Associazione.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA PUBBLICA

VISTA la nota, prot. 63816/USECPC del 06/06/2011, con la quale il Settore Ecologia e Polizia Provinciale della Provincia di Cagliari comunica all'Amministrazione Comunale di Sinnai:

1. la partecipazione alle spese del programma di prevenzione, assistenza e salvamento a mare 2011, con un contributo di € 21.882,95 e l'anticipazione del 30% dell'importo totale, pari a € 6.565,00, subito dopo la comunicazione di inizio esecuzione del previsto programma;
2. detta le prescrizioni inerenti l'attuazione del programma operativo per la stagione estiva 2011, le modalità di rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute dal Comune o dall'Associazione di volontariato coinvolta nel programma;

VISTA la nota presentata in data 23.06.2011, con la quale l'Associazione "SUB Sinnai", ha comunicato la disponibilità ad effettuare il servizio di salvamento a mare nelle spiagge di Solanas e "Genn'e Mari" - Torre delle Stelle, per il periodo 1° luglio – 31 agosto 2011, con possibile prolungamento al 4 settembre 2011, secondo il Programma Operativo stabilito dall'Amministrazione Comunale ed approvato dall'Assessorato alle Politiche Energetiche, Politiche Ambientali, Economia Verde – Settore Ecologia e Polizia Provinciale della Provincia di Cagliari;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale in caso di affidamento del servizio a soggetti terzi deve stipulare apposita convenzione che disciplini le modalità di svolgimento del servizio, le modalità di affidamento di mezzi e locali di proprietà del Comune, le modalità di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti assegnati, nonché compiti, funzioni;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dal Settore di competenza;

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 27.282,95 è finanziata per € 21.882,95 con contributo dell'Assessorato Provinciale (di cui € 7.064,57 da iscriversi con successiva variazione al Bilancio 2011 sul capitolo 11760), per € 2.400,00 con fondi comunali iscritti sul cap. 11760 del Bilancio 2011 e per € 3.000,00 contributo comunale sul cap. 33810 del Bilancio 2011 "spese per investimenti", e € 7.818,38 contributo provinciale da iscriversi sullo stesso capitolo di spese d'investimento (con successiva variazione di bilancio) destinati alla realizzazione del programma finalizzato a rendere maggiormente fruibili le spiagge ai diversamente abili;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione dei contributi di cui all'art.12 della legge n. 241/90, approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 08/02/1991;

VISTO il T.U. delle Autonomie Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO necessario approvare il programma di svolgimento del servizio di prevenzione, soccorso e salvamento a mare per la stagione estiva 2011 e relativa spesa con contestuale schema di convenzione;

ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di affidare all'Associazione "SUB Sinnai" l'attuazione del programma operativo di assistenza e salvamento a mare, come meglio descritto nell'allegato schema di convenzione, presso le spiagge di Solanas e "Genn'e Mari" - Torre delle Stelle, nel periodo 1° luglio – 31 agosto 2011 (con possibile prolungamento del servizio al 4 settembre 2011);
2. di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra l'Amministrazione Comunale di Sinnai e il Presidente dell'Associazione di volontariato "SUB Sinnai";
3. di approvare la spesa complessiva di € 27.282,95 così finanziata:
 - € 21.882,95: contributo dell'Assessorato alle Politiche Energetiche, Politiche Ambientali, Economia Verde – Settore Ecologia e Polizia Provinciale della Provincia di Cagliari (di cui € 7.064,57 da iscriversi con successiva variazione al Bilancio 2011 sul capitolo 11760 e € 7.818,38 da iscriversi sul cap. 33810 del Bilancio 2011 "spese per investimenti", con successiva variazione);
 - € 2.400,00 finanziamento comunale a carico del cap 11760, del Bilancio 2011, di cui € 693,00 spesa da sostenere dal Servizio Finanziario, Economico-Patrimoniale del Comune per la stipula di apposita Assicurazione presso la Compagnia Assicuratrice FONDIARIA-SAI – Agenzia di Sinnai, per furto incendio e atti vandalici del sistema S.I.S.B. posizionato presso l'arenile di Solanas, (da trasferirsi dal cap. 11760 int. 1.09.03.05, all'apposito capitolo 1530 int. 1.01.03.03 in sede di variazione al Bilancio 2011
 - € 3.000,00 finanziamento spese per investimenti, a carico del cap. 33810, int. 2.09.03.07 del Bilancio 2011;
4. di dare atto che l'impegno di spesa e le liquidazioni dei contributi saranno disposte con successive determinazioni del Responsabile del Settore competente;
5. considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l'esecutività immediata.

Data, 28.06.2011	Il Responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia Pubblica F.to Ing. Silvia Serra
------------------	--

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 28.06.2011

**Il Responsabile del
Settore Urbanistica e Edilizia Pubblica**

F.to Ing. Silvia Serra

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 28.06.2011

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Rag. Consuelo B. Carta

SCHEMA DI CONVENZIONE tra COMUNE DI SINNAI e ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “SUB SINNAI”

L'anno duemilaundici, il giorno 30 del mese di giugno, nella sede Municipale sono personalmente comparsi:

1. _____, Responsabile del Settore Urbanistica e Edilizia Pubblica del Comune di Sinnai, codice fiscale del Comune: 80014650925, la quale dichiara di agire nel presente atto in virtù di incarico conferitogli dal Sindaco, in nome e per conto e nell'interesse del Comune e per la carica che ricopre domiciliata presso la sede Municipale.
2. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, il quale dichiara di agire nel presente atto in qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell'Associazione “SUB SINNAI”, nel prosieguo chiamata anche “Associazione” e/o “contraente”, con sede in Sinnai, via Della Libertà n.143, codice fiscale n. 92000860921, iscritta al n. 19 del Registro Generale del Volontariato della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla L.R. n.39/1993, nel settore Ambiente, sezione Protezione Civile, con decorrenza dal 15/02/1993.

PREMESSO

- che con la deliberazione della Giunta Comunale di Sinnai n. __ del __ giugno 2011 è stato affidato all'Associazione Sub Sinnai il servizio di assistenza e salvamento a mare nelle spiagge di Solanas e di Genn'e Mari - Torre delle Stelle, per la stagione estiva 2011;
 - che la Regione Autonoma della Sardegna ha individuato l'Associazione Sub Sinnai tra quelle censite dall'Assessorato alla difesa dell'ambiente per l'attuazione del programma operativo denominato “Sistema Integrato di soccorso balneare” per la stagione estiva 2011, al quale il Comune di Sinnai ha aderito con la deliberazione della Giunta Comunale sopra citata;
- VISTE** la Legge 11 agosto 1991, n. 266 e la Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39;
tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione è finalizzata all'attuazione ed allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) **PREVISIONE:** rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti alla identificazione dei rischi funzionali per la predisposizione di programmi e piani comunali di protezione civile;
- b) **PREVENZIONE:** evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni alle persone, animali e cose conseguenti ad eventi naturali connessi all'attività dell'uomo;
- c) **SOCCORSO:** nell'evento straordinario e di emergenza, attuare interventi diretti ad assicurare ogni forma di prima assistenza alla popolazione colpita.
- d) **SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVAMENTO MARE:** garantito nelle spiagge di Solanas e Genn'e Mari – Torre delle Stelle, le modalità di affidamento
- e) **AFFIDAMENTO:** di mezzi e strutture di proprietà del Comune; le modalità di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti assegnati, nonché compiti, funzioni e dettagli operativi in capo ai due soggetti in relazione al programma operativo Regionale denominato “Sistema Integrato di Soccorso Balneare”

Articolo 2 Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla Legge n. 225/1992, artt. 2, 3, 15 e 18, al D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, artt. 9, 10 e 11, alle Leggi Regionali n. 3/1989 e n. 46/1993.

L'Associazione interviene su specifica richiesta dell'autorità competente e in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108, lettera c), del D.Lgs. n. 112/1998.

Relativamente alle azioni del programma finanziato, le parti fanno riferimento alle disposizioni della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e della Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, al Regolamento Comunale per le concessioni di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell'8 febbraio 1991 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme del Testo Unico della disciplina degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in genere a tutta la vigente normativa in materia di Protezione Civile.

Per le modalità di attuazione del programma operativo regionale si fa pieno e integrale riferimento a quanto previsto nelle deliberazioni della Giunta Regionale Regionale n. 36/37 del 29/10/2002 e n. 21/19 del 03/05/2004, e in qualsiasi altro convenzione o accordo, comunque denominato, intercorso tra la Regione Sardegna e l'Associazione Sub Sinnai.

In virtù del presente articolo le norme richiamate costituiscono, sebbene non allegate, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 3. Attuazione del Sistema Integrato di Soccorso Balneare

L'Amministrazione e l'Associazione si impegnano ad attuare, ciascuna per quanto di propria competenza, il Sistema di soccorso previsto dal programma operativo regionale.

A tal fine, il Comune si impegna a:

1. acquisire i nulla osta da parte degli Uffici Regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla installazione delle attrezzature (una torretta di avvistamento e quattro colonnine di soccorso) fornite dalla Regione Sardegna nelle aree di costa in cui si svolgerà il servizio;
2. procedere alla installazione di dette attrezzature secondo le indicazioni fornite dal competente Servizio della Regione, alla loro corretta gestione e custodia;
3. stipulare apposita polizza assicurativa che copra i danni derivanti alle suddette attrezzature da furti, manomissioni, atti vandalici o eventi atmosferici;
4. trasmettere la presente convenzione al Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali della Regione Autonoma della Sardegna immediatamente dopo la stipula;
5. affidare all'Associazione Sub Sinnai l'acquisto delle attrezzature indispensabili per il servizio di cui sopra e dei materiali indicati nel programma di massima del servizio di salvamento a mare - stagione estiva 2010, stabilito dall'Amministrazione Comunale e approvato dall'Assessorato alle Politiche Energetiche, Politiche Ambientali, Economia Verde – Settore Ecologia e Protezione Civile della Provincia di Cagliari;
6. affidare all'Associazione il ripristino dei materiali eventualmente consumati, nei limiti di quanto stanziato per contributo al programma di salvamento a mare;
7. affidare all'Associazione i suddetti materiali e attrezzature in comodato gratuito per il periodo di durata del programma, ed in custodia durante il restante periodo dell'anno; il suddetto materiale rimane di proprietà del Comune;

e l'Associazione si impegna a:

1. utilizzare in modo ottimale i mezzi, le attrezzature e i sistemi (1 moto d'acqua con barella di salvataggio, dispositivi di protezione individuale per gli operatori impegnati nel salvataggio a mare, sistemi e attrezzature di soccorso, binocoli e attrezzature radio) che le sono stati affidati dal Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche Forestali della Regione Autonoma della Sardegna;
2. custodire e utilizzare in modo ottimale i materiali e le attrezzature affidate dal Comune di Sinnai, restituendoli al termine del periodo di durata del programma convenzionato e redigendo dettagliato rapporto relativamente alle attrezzature eventualmente consumate, deteriorate o danneggiate, o comunque da ripristinare in vista del loro utilizzo nella stagione successiva;
3. assicurare i propri aderenti ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 266/1991. I relativi oneri, relativamente al periodo di programma convenzionato, sono rendicontati tra le spese rimborsabili nella fase di liquidazione del finanziamento del programma concordato;

4. garantire l'operatività del Sistema secondo quanto previsto nel Piano Operativo presentato al Servizio Protezione Civile, Tutela del Suolo e Politiche forestali della Regione Autonoma della Sardegna per l'anno in corso;
5. a Solanas, coinvolgere almeno quattro persone di cui tre per turno, tutte in possesso di brevetto di Assistente Bagnante in corso di validità, con l'ausilio dei volontari sommozzatori, che svolgano giornalmente il servizio di avvistamento dalla torretta (continuo), pronto intervento con la moto d'acqua (continuo), pronto intervento con gommone HD SIX (disponibile a chiamata – Capitaneria, Vigili del Fuoco e/o altri Corpi di Polizia) e ronda lungo l'arenile (ogni 90 minuti) dal 1° luglio al 31 agosto 2011 (con possibile anticipo del servizio e prolungamento all'11 settembre 2011), dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Durante l'intervallo pranzo, dalle 12:30 alle 14:30, assicurare la presenza di un assistente bagnante con la collaborazione dei volontari sommozzatori, in modo da non lasciare sguarnita la postazione; (come da progetto presentato alla Provincia di Cagliari – Settore Protezione Civile)
6. a Genn'e Mari - Torre delle Stelle, assicurare lo svolgimento giornaliero del servizio con la presenza di due Assistenti Bagnanti per turno, in possesso di brevetto in corso di validità, e con l'ausilio dei volontari sommozzatori. I suddetti operatori in collegamento radio VHF marino e/o telefonico (continuo) con la postazione di Solanas, devono segnalare eventuali situazioni di allarme agli operatori presenti a Solanas, i quali dovranno intervenire prontamente con l'ausilio della moto d'acqua; (come da progetto presentato alla Provincia di Cagliari – Settore Protezione Civile)
7. in caso di pericolo e di emergenza, intervenire per assicurare il salvamento e l'assistenza alle persone in difficoltà. Cause di forza maggiore rappresentate da emergenze di tipo "B e C" (internazionali, nazionali, regionali e provinciali) hanno la priorità rispetto al servizio ordinario.
8. registrare la presenza giornaliera e l'attività degli Assistenti Bagnanti, richiedendo ai medesimi l'apposizione della firma in calce all'apposito registro delle presenze fornito dall'Assessorato alle Politiche Energetiche, Politiche Ambientali, Economia Verde – Settore Ecologia e Protezione Civile della Provincia di Cagliari e la compilazione e presentazione dei rapporti giornalieri;
8. stimare il numero di bagnanti presenti nelle spiagge una volta la settimana;

Articolo 4. Onere complessivo del programma e finanziamento

L'importo complessivo del finanziamento finalizzato alla realizzazione del progetto di assistenza e salvamento a mare per la stagione estiva 2011 è pari a € 27.282,95:

A) Spese correnti per il personale addetto al salvamento, i materiali di consumo, l'assicurazione e la manutenzione ordinaria € 16.464,57, di cui € 14064,57 finanziamento della Provincia di Cagliari ed € 2.400,00, contributo del Comune di Sinnai (comprensivo delle spese di assicurazione del sistema **S.I.S.B.**);

B) Spese in conto capitale, per acquisto di materiale inventariabile prettamente attinente all'attività di soccorso e salvamento a mare e manutenzione straordinaria dei beni: € 3.000,00 contributo comunale e € 7.818,38 contributo provinciale destinati alla realizzazione del programma finalizzato a rendere maggiormente fruibili le spiagge ai diversamente abili.

Gli importi sopra indicati sono suscettibili di modifiche in aumento in caso di ulteriori contributi concessi dalla Provincia di Cagliari per il servizio di assistenza e salvamento a mare stagione estiva 2011.

L'eventuale variazione in aumento degli importi assegnati non comporta revisione della presente convenzione; l'Associazione sarà chiamata a sottoscrivere una dichiarazione di accettazione degli importi rideterminati.

Articolo 5. Rapporto

L'Associazione si impegna ad attuare il programma finanziato attraverso lo svolgimento con continuità delle azioni oggetto del rapporto collaborativo, mettendo a disposizione il personale volontario, le

attrezzature e i mezzi in dotazione, sia di proprietà dell'Associazione stessa che ad essa affidate. A tal fine:

- il Comune assegna in uso all'Associazione Sub Sinnai – Volontari Protezione Civile, il caseggiato di proprietà comunale sito in via Della Libertà n. 143, come da delibera di Giunta n°29 del 16/02/2010;
- il Comune assegna altresì in uso all'Associazione Sub Sinnai – Volontari Protezione Civile i locali del Centro Sociale sito in Loc. Solanas, stanze n°8 - 12 - 13, con l'uso della cucina n°4 in comune per il Servizio di Salvamento a Mare e lo scantinato del Centro di Educazione Ambientale sito in Loc. Solanas, per il ricovero delle attrezzature e dei mezzi operativi.
- il rapporto di concessione dei suddetti locali, le modalità e gli oneri, verranno stabiliti da successiva convenzione da sottoscrivere tra Comune e Associazione;

Il Comune mette a disposizione dell'Associazione i materiali e le attrezzature assegnati dalla Regione e da acquistare secondo quanto previsto all'art. 3, parte I, n. 5; mette inoltre a disposizione dell'Associazione i dati di conoscenza necessari per l'attuazione dei programmi concordati.

L'Associazione comunica preventivamente al Comune per iscritto, in caso di urgenza anche a mezzo fax, qualsiasi variazione alle azioni comprese nel programma concordato.

Ove, peraltro, l'Associazione si trovasse per particolari motivi nell'impossibilità di effettuare la suddetta comunicazione preventiva potrà comunque assumere le iniziative necessarie a garantire una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività, fermo restando l'obbligo di darne notizia senza ritardo all'ufficio

comunale preposto.

L'Associazione ha comunque l'obbligo:

1. di svolgere il servizio affidato nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, assumendo un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti affidati;

1. di astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro dell'Ente convenzionato;

2. di tenere in efficienza e di non distogliere dalla prevista utilizzazione i mezzi, i macchinari e le attrezzature nella propria disponibilità per le finalità di cui alla presente convenzione;

3. di osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei beni di proprietà comunale e regionale assegnati, assicurandone l'uso esclusivo per lo svolgimento delle attività convenzionate;

4. di segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni dei beni di proprietà comunale affidati, specificando le circostanze del fatto;

5. di esporre, sui mezzi di proprietà privata eventualmente utilizzati per le attività convenzionate, contrassegno mobile recante la scritta "Protezione Civile" o altra equivalente, e di rimuovere ovvero occultare tale dicitura ogni qualvolta i mezzi siano utilizzati per finalità diverse.

Le inadempienze a qualunque obbligo derivante dalla presente convenzione saranno formalmente contestate.

Eventuali violazioni ritenute gravi alle prescrizioni contenute nella presente convenzione determinano, previa contestazione degli addebiti:

- la revoca del contributo finanziario assegnato;

- l'avvio della procedura per il recupero del finanziamento o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale;

- lo scioglimento anticipato della convenzione in danno del soggetto inadempiente.

Eventuali violazioni che comportino decadenza dai benefici riconosciuti, comporteranno inoltre il venir meno degli obblighi di qualsiasi genere gravanti sul Comune relativamente alle attrezzature assegnate dalla Regione, con diritto di rivalsa su quanto eventualmente già speso.

Si conviene l'esclusione di ogni formalità legale, essendo sufficiente il preavviso di giorni 15 mediante lettera raccomandata.

Sono gravi inadempienze:

- l'ingiustificata interruzione delle attività affidate in convenzione;
- la mancata esecuzione dei programmi concordati senza giustificato motivo;
- l'utilizzo per finalità estranee alla presente convenzione dei mezzi e finanziamenti assegnati;
- l'infedele rendicontazione delle spese sostenute;
- la mancata rendicontazione delle spese oltre il termine di sei mesi dalla scadenza concordata.

Il ritardo nella rendicontazione dell'attività e delle spese sostenute oltre i termini concordati determina in ogni caso la sospensione della liquidazione del finanziamento assegnato.

Articolo 6. Erogazioni del finanziamento

Il finanziamento relativo alle spese correnti viene erogato con le seguenti modalità:

- il **30%** dell'importo complessivo del finanziamento viene erogato dopo l'avvenuta sottoscrizione della presente convenzione;
- il **40%** dell'importo complessivo del finanziamento viene erogato dopo l'accertamento di esecuzione del 50% del programma operativo concordato; in caso di incremento dell'importo assegnato a seguito di concessione di contributo Provinciale, l'ammontare della seconda liquidazione sarà contenuto nei limiti di quanto originariamente stanziato;
- l'ulteriore quota del **30%** dell'importo complessivo del finanziamento viene liquidata entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relazione illustrativa delle attività espletate nell'ambito del programma convenzionato, del resoconto oggettivo delle spese sostenute e della rendicontazione completa delle spese finanziate con il contributo concesso dal Comune, o di 30 giorni dall'accreditamento del contributo da parte della Provincia, se successivo.

Il finanziamento relativo alle spese in conto capitale viene utilizzato direttamente dall'Associazione Sub Sinnai incaricato con la deliberazione della Giunta Comunale n. __ del __ giugno 2011 per l'acquisto e l'eventuale ripristino delle attrezzature e dei materiali da affidare in comodato gratuito. L'Associazione Sub Sinnai si impegna a fornire tutte le pezze giustificative dell'acquisto del materiale.

Al momento del riscontro della rendicontazione delle spese, che sarà effettuato da un Funzionario del Comune sulle pezze giustificative esibite dall'Associazione, sull'originale di ciascuna fattura, ricevuta o altra pezza giustificativa dovrà essere apposta una dichiarazione sostitutiva dal legale rappresentante dell'Associazione contenente la seguente dicitura: "Trattasi di acquisti/servizi effettuati integralmente/per quota pari al...% con finanziamenti del Comune di Sinnai".

Le liquidazioni dei finanziamenti dei programmi di servizio e di consolidamento e sviluppo sono sottoposte alle seguenti condizioni:

⌘ entro il termine di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento l'Associazione ha l'obbligo di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti che "Tutte le pezze giustificative presentate a rendiconto in relazione all'attività convenzionata sono state integrate nel bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea in data ___/___/___";

⌘ in relazione alle spese rimborsate dal Comune di Sinnai, l'Associazione dovrà dichiarare per iscritto che non ha ottenuto altri finanziamenti, né ha in corso procedimenti finalizzati all'erogazione di altri finanziamenti, per le stesse voci di spesa.

L'inosservanza del presente obbligo costituisce grave inadempimento ed è motivo di decadenza della validità della convenzione e di rivalsa.

Articolo 7. Voci di spesa e pezze giustificative

In relazione al programma di servizio approvato, sono ammesse a rimborso le seguenti voci di spesa:

- utenze (elettriche, telefoniche etc.);
- assicurazione dei volontari, relativamente al periodo di attività convenzionata;
- assicurazione dei mezzi di proprietà, relativamente al periodo di attività convenzionata;
- manutenzione mezzi e attrezzature;
- materiali di consumo per: cancelleria, pulizia, ufficio, spese postali, etc;
- carburante mezzi, nei limiti degli interventi di effettiva assistenza o salvataggio, e con esclusione di quanto rimborsato dalla Regione Sardegna per il servizio di pattugliamento a mare;
- rimborsi spese e/o per il valore dei turni di servizio.

Costituiscono valide pezze giustificative:

- fatture con timbro e firma per quietanza, rateali e/o a saldo;
- schede e/o ricevute per carburanti;
- scontrini relativi a servizi o forniture di modico valore (importo massimo € 25,00) accompagnate da buono di consegna contenente i dati relativi alla transazione, con timbro della ditta fornitrice;
- ricevute numerate, timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione e controfirmate dal Socio, in relazione ai rimborsi e/o al valore corrispettivo dei turni effettuati dai volontari.

Non sono rimborsabili spese a qualsiasi titolo sostenute dall'Associazione oltre il limite massimo del contributo comunale assegnato, ovvero non comprese nelle voci di spesa sopra indicate.

In casi particolari, adeguatamente motivati, sono ammesse deroghe a tale limitazione a seguito dell'adozione di specifica autorizzazione di spesa da parte del Comune di Sinnai.

Articolo 8. Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata sino al 31 maggio 2011 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Essa può essere rinnovata annualmente in funzione e per il tempo che sarà consentito da ulteriori finanziamenti, con accordo tra le parti e a seguito dell'adozione dei necessari atti da parte dell'Amministrazione.

Articolo 9. Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dalla presente, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1321 e ss. del codice civile.

Articolo 10. Controversie e spese

La composizione di eventuali controversie è demandata al giudizio di un collegio arbitrale, da costituirsi nelle forme previste dal codice civile.

La presente convenzione sarà sottoposta alla registrazione in caso d'uso a cura delle parti interessate, con spese a carico della parte che vi avrà dato motivo.

Il presente atto è scritto e conservato anche in formato informatico, su n. sette pagine numerate, delle quali viene data lettura ad alta e intelligibile voce alle parti contraenti, che lo hanno trovato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso.

Data, _____

per **L'AMMINISTRAZIONE**
Il Responsabile del Settore Urbanistica
e Edilizia Pubblica

per **L'ASSOCIAZIONE SUB SINNAI**
Il Rappresentante Legale

OGGETTO:	Affidamento del servizio di assistenza e salvamento a mare per la stagione estiva 2011 all'Associazione "SUB Sinnai"; approvazione schema di convenzione con la stessa Associazione.
----------	---

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 06/07/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. ssa Maria Antonietta Basolu